

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Premessa

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soci costituisce un valore considerato prevalente anche nei confronti del risultato sportivo stesso, quindi i soci hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, come previsto dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente, ad esempio, dall'etnia di appartenenza, da eventuali forme di disabilità, dall'età, dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale, dalla lingua, dalle opinioni politiche o religiose, nonché dalla condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Con il presente documento, la A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo intende attuare i principi sopra indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela che esprimono.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, con riferimento agli aspetti menzionati nella premessa ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006, commessi in danno dei soci, specie se minori d'età, nell'ambito dell'A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo (di seguito per brevità anche solo "Associazione").

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano le Linee Guida adottate dalle Federazioni Sportive alle quali l'Associazione è affiliata tempo per tempo, sono conformi a tali Linee Guida e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti all'Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a. promuovere il diritto di tutti i soci ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i soci, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c. rendere consapevoli i soci in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni dei Safeguarding Officer istituiti presso le singole Federazioni, volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di soci minorenni;
- e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. informare i soci, anche minorenni, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g. incentivare la partecipazione dei soci dell'Associazione alle iniziative organizzate dalle Federazioni nell'ambito delle politiche di safeguarding;
- h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia dell'Associazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i soci della A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione.

Art. 3 – Norme di condotta

È onere dell'Associazione strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art.

1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

- a) Assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona; la partecipazione a tutte le iniziative dev'essere, sempre, in linea di principio aperta a tutti i soci, indipendentemente dalle rispettive capacità e specificità individuali.
- b) Riservare ad ogni socio attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale,

disabilità e altro. Ogni forma di discriminazione dev'essere quindi bandita, come l'utilizzo di forme di linguaggio discriminatorie nelle comunicazioni scritte e verbali.

c) Far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo del socio, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso. Ciascun atleta dev'essere incentivato a programmare e svolgere l'attività sportiva e/o la partecipazione alle varie competizioni in modo da tener conto delle proprie capacità individuali e aspirazioni.

d) Prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori. Tutti i soci sono invitati a comunicare liberamente le proprie preoccupazioni riguardo a tali ambiti, nonché a non trascurare eventuali segnali di disagio riscontrato negli altri soci, nell'ottica della creazione di un ambiente sereno e inclusivo, favorendo la condivisione delle rispettive problematiche.

e) Segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza. Non rientrando le attività con il coinvolgimento di minori fra quelle caratteristiche dell'Associazione, l'attenzione all'aspetto di segnalazione di eventuali circostanze rilevanti è comunque richiesta a tutti i soci e ha come referente il Responsabile Safeguarding.

f) Confrontarsi con il Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento.

g) Attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- sensibilizzare i soci ad evitare, in qualunque circostanza, contatti fisici inopportuni tra atleti e tecnici o dirigenti;

- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste o di matrice razzista;

- limitare al minimo le occasioni nelle quali si verificano sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;

- richiedere ad atleti, tecnici e dirigenti di instaurare tra loro comportamenti rispettosi dell'individuo evitando situazioni di imbarazzo in ogni occasione, con particolare riferimento a quelle che possono verificarsi durante l'uso promiscuo di spogliatoi, attività sportiva fuori sede, trasferimenti. Specifiche indicazioni devono, se del caso, imporre regole di condotta da adottare volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo.

h) Prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo. A tal fine, devono essere evidenziati e debitamente analizzati, anche nel corso di riunioni appositamente organizzate, con la partecipazione di atleti, tecnici e dirigenti, eventuali casi di comportamenti inappropriati, nonché le criticità riscontrate nel corso delle attività sportive.

i) Spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona. Nello specifico, è prevista l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante l'attività sportiva si rendano responsabili di comportamenti non adeguati.

j) Favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

k) Rendere consapevoli i soci in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- affissione presso la sede della Polisportiva del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione degli stessi sui canali digitali utilizzati dall'Associazione;

- affissione presso la sede sociale e/o pubblicazione sui canali digitali dell'Associazione del nominativo del Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione con indicazione dell'indirizzo e-mail per poterlo contattare;

- comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dall'Associazione, nonché comunicazione del nominativo del Responsabile Safeguarding della Polisportiva;

- comunicazione ai soci e, in caso di soci minorenni, ai loro genitori delle procedure da seguire

per la segnalazione di comportamenti lesivi ai Safeguarding Officer delle Federazioni cui l'Associazione è affiliata;

- informazione ai soci e, in caso di soci minorenni, ai loro genitori circa le misure adottate dall'Associazione per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti lesivi.

Nello specifico, i soci dell'Associazione possono segnalare qualsiasi evento, a loro avviso rilevante ai fini di potenziali violazioni delle politiche di salvaguardia adottate dall'Associazione, al Responsabile Safeguarding. Questi procederà ad una sintetica istruttoria, eventualmente sentendo anche le parti interessate e raccogliendo informazioni sull'accaduto, per poi sottoporre al Presidente una proposta di azioni correttive da adottare nell'immediato e, se del caso, anche riguardo ad aspetti strutturali. Informativa sulle segnalazioni ricevute e sul loro trattamento sarà anche fornita ai Safeguarding Officer delle rispettive Federazioni alle quali l'Associazione risulta tempo per tempo affiliata, in conformità alle disposizioni emanate dalle Federazioni stesse.

Adeguate informative verranno rese agli Organi Sociali alla prima occasione utile. Il soggetto segnalante e l'eventuale parte lesa verranno, se del caso, informati delle ulteriori azioni poste in essere a tutela dei principi oggetto di violazione.

La massima riservatezza è comunque garantita a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, a qualsiasi titolo. Eventuali nuove informative ai soci non conterranno riferimenti personali, ma esprimeranno piuttosto concetti di carattere generale, per stigmatizzare determinati comportamenti, oppure sottolineare specifiche raccomandazioni per il futuro.

Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi

1. Per la natura e gli scopi istituzionali dell'Associazione sono escluse attività e funzioni che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 5 – Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l'Associazione nomina un Responsabile Safeguarding, per la prevenzione e gestione di abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alle Federazioni all'atto dell'affiliazione.

2. Il Responsabile Safeguarding dovrà essere prescelto tra i soci di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c. essere aggiornato sui contenuti previsti dai regolamenti delle rispettive Federazioni ed essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sui canali digitali dell'Associazione e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile Safeguarding, per dimissioni o per altro motivo, l'Associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

6. La nomina di Responsabile Safeguarding, per la prevenzione e gestione di abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia ai Safeguarding Officer delle Federazioni alle quali l'Associazione è affiliata. L'Associazione provvede alla sostituzione con le modalità di cui al

precedente comma.

7. Il Responsabile Safeguarding è tenuto a:

- a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui soci nell'ambito dell'Associazione, nonché l'osservanza e l'aggiornamento, da parte degli Organi Sociali, dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito dell'Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare ai Safeguarding Officer delle Federazioni Sportive eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti federali;
- e) contribuire all'attività di aggiornamento, da parte dell'organo preposto, dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione;
- f) contribuire alla valutazione annuale, da parte degli organi preposti, dell'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito dell'Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- g) restare aggiornato sui contenuti dei regolamenti in materia emanati dalle Federazioni Sportive alle quali l'Associazione risulta tempo per tempo affiliata.

Art. 6 – Doveri di segnalazione

- 1. Chiunque venga a conoscenza, nell'ambito delle attività sociali, di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalle rispettive Federazioni Sportive e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer presso le Federazioni Sportive, anche per il tramite del Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione.
- 2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione o direttamente con i Safeguarding Officer federali.

Art. 7 – Diffusione ed attuazione

- 1. L'Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri soci e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
- 2. Il presente documento è pubblicato sui canali digitali dell'Associazione e/o affisso presso la sede della stessa ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l'Associazione.

Art. 8 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti Federali, a carico di tutti coloro che sono assoggettati all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate direttamente da parte dell'Associazione ai propri soci sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto ad esempio richiamo, multa, sospensione dallo svolgimento dell'attività sportiva per un determinato periodo, qualora previsto dal rapporto contrattuale instaurato con il socio ovvero dalle norme regolamentari dell'Associazione.

Art. 9 – Norme finali

- 1. Il presente documento è aggiornato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei

Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di salvaguardia ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni delle Federazioni alle quali l'Associazione è affiliata.

2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dell'Associazione.

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto delle Federazioni Sportive di riferimento, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui soci e nel Codice Etico.

4. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.